La Sorveglianza Sanitaria



SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

insieme degli atti medici

finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,

in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro
Questionari clinici
Esami strumentali
Indagini di laboratorio
Indagini diagnostiche
Consulenze specialistiche

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale

IL MEDICO COMPETENTE

Art.2 comma 2 lettera h del D. Lgs. 81/08

in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (art.38)

collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (art.29, comma 1)

nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto

E inoltre...

L'attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del **codice etico** della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/08).

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (art. 39 comma 3 D.Lgs. 81/08).

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie par erzoloz svolgimento di tutti i sucicam pti garante done l'**autonomia** (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)

TITOLI E REQUISITI

Art.38 del D.Lgs.81/08

specializzazione in **medicina del lavoro** o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro

autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

Medici competenti –

educazione continua in medicina

Medici specialisti in igiene e medicina legale

percorsi formativi universitari

Autocertificazione dei propri titoli presso il Ministero della Salute



AMBITI OPERATIVI

Art.38 del D.Lgs.81/08



COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08

COLLABORAZIONE:

alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei
lavoratori

all'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

alla organizzazione del servizio di **primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro

alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di **promozione della salute**, secondo i principi della responsabilità sociale

ala pro gram ma zione de la controllo dell'esposizione dei la voratori

04/05/2022

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.41 comma 2 del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria include :

Visita medica preventiva o preassuntiva

Visita medica periodica

Visita medica su richiesta del lavoratore

Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

Visita medica in occasione del cambio di mansione

Visita medica per assenza dal lavoro per malattia o infortunio superiore a 60 giorni consecutivi

Visita medica straordinaria

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

L' art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020

prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore

Soggetti fragili

concetto di fragilità va individuato

"in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle <u>patologie preesistenti</u> che potrebbero determinare, in caso di infezione, <u>un esito più grave o infausto</u> e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico".

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria si conclude con un giudizio:

Idoneità				
Idoneità parziale, temporanea o permanente				
	con prescrizioni			
	con limitazioni			
Inidoneità, temporanea o permane	ente			

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 8)

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria **NON** deve includere accertamenti sanitari:

per accertare stati di gravidanza

per verificare stati di sieropositività per HIV

che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica

finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto

Esclusi:

problemi alcol-correlati

assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti

su richiesta del datore di lavoro per controllare l'idoneità fisica o le lassenze per infermità del lasabe

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

PROTOCOLLO SANITARIO

definito dal medico competente
in funzione dei rischi specifici presenti in azienda
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
(art.25, comma 1 lettera b)

Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)

va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi
(art:2:9; comento di valutazione dei rischi

I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08

tutti i lavoratori esposti a rischio

Il lavoratore è persona che:

indipendentemente dalla tipologia contrattuale

svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato

con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al

Dott.ssa Paola De Marchis

Decreto Legge 48/2023

(entrata in vigore = 5 maggio 2023)

4-5-2023 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Sorie generale - n. 103

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48.

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gia infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 gingno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell' ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europco e del Consigho, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonebé alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoros;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attiviti ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadimanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recanie «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione conomica equivalente (ISEE)»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonche di inserimento sociale: Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente mimero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace fotta al lavoro sommetso e il caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1º maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e con del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e dello finanze, per lo sport e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le dissibilità;

> E M A N A il seguente decreto-legge:

Capo I

NUOVE MISURE DI INCLESIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Art. I.

Assegno di inclusione

- I. É istitutio, a decorrer dal 1º gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, non-tè di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
- 2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Art. 2.

Beneficiari

 L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari



INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGGLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI DIFORTUNI, NONCHE DI AGGIORNAMENTO DILI, RISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Art. 14.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;
- b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonce opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1:

- 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) no ecasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità»;
- 2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «mbis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
- d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-his) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
- e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente;
- «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente
- f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresi acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;
- g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il eguente:
- «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al

proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

Art. 15.

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

- 1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fiattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive increnti al lavoro riregolare ovvero all'evasione do omissione contributiva.
- Le informazioni, i dati oggetto di condivissione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196.
- 3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo deguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17.

- Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
- 1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai finmiliari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni

→ ARTICOLO 14 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Capo II – Interventi urgenti in materia di

rafforzamento delle regole di sicurezza sul

lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché

di aggiornamento del sistema di controlli

ispettivi

<u>Articolo 14 – comma 1 a)</u>

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28»

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

Articolo 14 – comma 1, c I)

C	E DI RISCHIO
	nsi dell'allegato 3A del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni dell'allegato 2 del D.I. 12 luglio 2007, n. 155
	Azienda Lavoratore

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità»

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

Articolo 14 – comma 1 (c II)



Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 25, comma 1: 2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato»

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

- 1. Il medico competente:
- n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

I SOGGETTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

C .				0	tt.	
U	U	u	u	e	ιι	Ι.,
		J	J			

Lavoratori subordinati

Lavoratori con contratto somministrazione lavoro

Lavoratori pubbliche amministrazioni

Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni

Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le prestazioni si svolgono c/o il committente

Lavoratori subordinati a distanza

Lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole

Lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo

Lavoratori volontari

Dott.ssa Paola De March

Soci lavoratori di cooperative

A carico di:

Datore di lavoro

Utilizzatore

Datore di lavoro

Datore di lavoro

Committente

Datore di lavoro

Facoltativa e a loro carico

Entro 90 giorni verranno emanate disposizioni (mai emanate)

Datore di lavoro

Datore di lavoro

VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (Art.41, comma 4)

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata

Informazione, formazione e counselling collettivo

Indicatori di laboratorio mirati all'individuazione dei soggetti a rischio (MCV, AST, ALT, GGT, CDT)

Se verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e counselling individuale

Invio ai SERT

Dott.ssa Paola De Marchis

SU TUTTI I
SOGGETTI CON
MANSIONE A
RISCHIO
IDENTIFICATA
NELLA
NORMATIVA

VERIFICA DOI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001

MANSIONI A RISCHIO Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell'Organo di Vigilanza

Se test positivo: invio ai SERT

SUL LAVORATORE
CON SOSPETTA
INTOSSICAZIONE
ALCOLICAACUTA
SEGNALATO
DALL'AZIENDA

MANSIONI NON A RISCHIO Invio alla commissione medica ex art. 5 dello Statuto dei lavoratori

Dott.ssa Paola De Marchis

4/05/2022

VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di **condizioni di alcol dipendenza** e di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti** (art.41, comma 4)

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata

Test di screening su urina

Verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione

Invio ai SERT

SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA

(D.M. 186/90)

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A del D. Lgs. 81/08

istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente

custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale

luogo di custodia concordato con il datore di lavoro

in caso di cessazione dell'attività dell'azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: consegna copia al lavoratore, che firmerà per ricevuta

se agenti cancerogeni/mutageni o biologici gr. III e IV --- INAIL

in caso di cessazione dell'incarico: consegna al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta

SOPRALLUOGO IN AZIENDA

Art. 25, comma 1, lettera I) del D.Lgs 81/08

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi

L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi

Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione

RIUNIONE PERIODICA

Art.35 del D.Lgs.81/08

Dove:	nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori		
	nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione		
Quando:	almeno una volta all'anno		
	in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio		
Chi partecipa:	il datore di lavoro o un suo rappresentante L'RSPP il medico competente, ove nominato l'RLS		
Argomenti da trattare:	 documento di valutazione dei rischi; andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute 		
Vanno	codici di comportamento e buone prassi		
<i>individuati:</i> 04/05/2022	obiettivi di migitramee netcedie elevatour ezza complessiva		

RELAZIONE SANITARIA


Art. 25, comma 1, lettera i), Allegato 3B del D. Lgs. 81/08

prodotta in forma scritta e presentata nell'ambito della riunione periodica

Dati identificativi dell'azienda
Dati identificativi del Medico competente
Rischi cui sono esposti i lavoratori
Protocolli sanitari adottati
N. giorni di assenze
Infortuni denunciati
Malattie professionali segnalate
Tipologia dei giudizi di idoneità

I RISCHI NEI CANTIERI

CONOSCERLI PER LAVORARE IN SICUREZZA



TITOLO VIII - Capo I, II e III http://www.anfos.it/sicurezza/rischio-chimico/

* Rischi principali in cantiere

R. Biologico nei cantieri temporanei e mobili



D. Lgs 81/2008 Titolo X Protezione da agenti biologici




Norme applicate a tutte le attività lavorative che comportano rischio di esposizione ad agenti biologici

Agente biologico (art. 267)

"qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare, ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni" microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

 coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.










RISCHIO BIOLOGICO **Batteri**




Funghi











Parassiti

Classificazione degli Agenti Biologici

Criteri di classificazione:

- Infettività: capacità di sopravvivere alle difese dell'ospite e di moltiplicarsi in esso
- · <u>Patogenicità</u>: capacità di indurre la malattia dopo l'infezione
- Trasmissibilità: possibilità di essere trasmesso da un soggetto infetto (malato o portatore) ad uno non infetto
- · <u>Neutralizzabilità</u>: disponibilità di terapie e/o misure di profilassi per arginare la malattia


Art. 268- Classificazione degli agenti biologici

GRUPPO 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie nell'uomo

- GRUPPO 2: agente che può causare malattie e quindi costituisce un rischio per il lavoratore;
 - e' poco probabile che si propaghi nella comunità;
 - sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche
- **GRUPPO 3**: agente che può causare *malattie gravi*; costituisce un serio rischio per il lavoratore;
 - può propagarsi nella comunità;
 - di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche
- GRUPPO 4 : agente che può provocare malattie gravi
 - può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;
 - non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche
 - e terapeutiche

Nel caso in cui un A. B. non possa essere attribuito in maniera inequivocabile ad un gruppo, va posto in quello di cat. più alta.

Rischio Biologico nei cantieri temporanei e mobili



Infezione da introduzione delle spore di Clostridium Tetani nell'organismo

Le spore vengono eliminate con gli escrementi degli animali nel terreno e possono persistere per molti anni

Sono a rischio le ferite lacere, profonde, contaminate con terriccio o proveniente da materiali ferrosi arrugginiti

Vaccinazione antitetanica

Legge n. 292 - 5 marzo 1963	Per lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ipppodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai edili addetti alla manipolazione dell'immondizia, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici.			
D.P.R. n. 1301 - 7 settembre 1965	Definizione di lavoratori; definizione di nuove leve di lavoro.			
Legge n. 419 - 20 marzo 1968	Estensione a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce "personale dell'esercizio".			
D.M 22 maggio 1975	Estensione a tutti i lavoratori delle ferrovie.			
D.M 16 settembre 1975	Estensione a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali.			
Legge n. 388 - 23 dicembre 2000 (art. 93-comma 2) (Legge Finanziaria 2001)	Richiamo della vaccinazione antitetanica ogni dieci anni (come da circolare del Ministero della Sanità n. 16, 11 novembre 1996)			
D.P.R. n. 464 - 7 novembre 2001				

Rischio Biologico nei cantieri temporanei e mobili

Attività a rischio

- Manutenzione di fognature ed impianti di depurazione (tifo, epatite A, B ecc.)
- Attività di giradinaggio (tetano, punture di zecche)
- Attività in ambito cimiteriali
- Manutenzioni stradali
- Attività in canali, pozzi e gallerie

Rischio Biologico nei cantieri temporanei e mobili Misure di prevenzione

- Prima di iniziare l'attività: valutazione ambientale ed eventuale bonifica; informazione e formazione del personale
- Durante l'attività: divieto assoluto di consumare alimenti, bevande e di fumare; indossare gli opportuni D.P.I. (guanti, stivali ecc.)
- •Dopo l'attività: scrupolosa igiene personale





Grazie per la cortese attenzione

Dott.ssa Paola De Marchis Specialista in Medicina del Lavoro dr. <u>demarchis@gmail.com</u>